



**COMUNE DI AZZATE**  
**Provincia di Varese**

**ORDINANZA N. 14/2010**

**Azzate , 15.07.2010**

**OGGETTO: Contenimento delle emissioni sonore.**

**IL SINDACO**

**PREMESSO** che l'inquinamento atmosferico da rumore, sia per il numero dei soggetti esposti sia perché viene percepito come una delle maggiori cause di disturbo della qualità della vita dei cittadini richiede interventi tesi alla limitazione degli effetti derivanti da sorgenti sonore potenzialmente inquinanti;

**RITENUTO** di intervenire sull'intero territorio comunale attraverso il ricorso a speciali forme di contenimento o abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'interruzione parziale o totale di determinate attività, che possono turbare l'ordine e la quiete pubblica.

**CONSIDERATA** la vocazione turistica del territorio e di conseguenza l'alto valore che il silenzio ed ogni altra forma di riposo assumono per una eccellente rigenerazione psicofisica della persona umana.

**CONSIDERATA** altresì la pianificazione urbanistico - edilizia e la relativa attività edificatoria che esige una compiuta regolamentazione delle attività di cantiere per una eccellente sostenibilità ambientale.

**DATO ATTO** che la presente ordinanza si prefigge di salvaguardare la quiete pubblica attraverso la prevenzione e la repressione dei rumori molesti e la limitazione di quelli necessari; ovvero di regolamentare le attività rumorose assicurando fasce orarie di rispetto o di inibizione, tali da contemperare le esigenze di natura abitativa, di soggiorno e di offerta turistica, con quelle relative alla libera attività economica e lavorativa.

**Vista** la legge 26/10/1995, n. 447.

**Visti** gli artt. 7 bis e 54, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 s.m.i.

**Vista** la legge 24 novembre 1981, n. 689;

**ORDINA**

**IL DIVIETO GENERALE**, su tutto il territorio comunale, di provocare rumori molesti causati senza utilità, dovuti a difetto di cautele o per negligenza, tali da superare la normale tollerabilità, che per la loro natura turbano il riposo e la tranquillità dei cittadini residenti o dimoranti nell'abitato.

È sempre vietata nelle ore notturne l'introduzione o l'immissione nell'ambiente esterno o in quello abitativo di ogni rumore molesto, sia esso prodotto da apparecchi radiofonici, televisivi, di registrazione dei suoni, strumenti musicali o similari, o originato da giochi rumorosi, canti, schiamazzi e dialoghi ad alta voce sulla pubblica via e da altri comportamenti analoghi, che provochi fastidio o disturbo al riposo delle persone e sia tale da arrecare molestia a danno della tranquillità dei vicini.

**LAVORI EDILI**

Il divieto assoluto per le attività rumorose connesse ai lavori edili, è altresì esteso ai periodi:

- dal 1 novembre al 31 marzo nella fascia oraria compresa tra le ore 18:00 e le successive ore 08:00;
- dal 1 aprile al 31 ottobre nella fascia oraria compresa tra le ore 19:00 e le successive ore 08:00;
- permanentemente nelle giornate festive riconosciute.

Ai lavori edili, nei quali rientrano anche le attività soggette a comunicazione di inizio lavori e per i quali il proprietario/committente, la direzione dei lavori e le imprese esecutrici sono responsabili, si applicano durante la loro effettuazione, oltre che le disposizioni previste da leggi speciali, le seguenti norme di prevenzione contro i rumori:

- a) le macchine e gli attrezzi edili devono essere azionati in modo tale che siano poste in atto tutte quelle misure atte a ridurre al minimo gli inconvenienti per rumori;
- b) i compressori, le gru, le betoniere, le carotatrici, i compressori, gli escavatori, e gli altri macchinari vanno costantemente controllati così che il loro funzionamento sia regolare e non provochi rumori molesti;
- c) i martelli pneumatici e le perforatrici devono essere muniti di mantello isolante.

### **LAVORI ARTIGIANALI E INDUSTRIALI**

Il divieto assoluto per le attività rumorose connesse a lavori artigianali e industriali, è esteso ai giorni festivi.

Per i lavori afferenti tali attività il titolare dell'impresa dovrà:

- a) durante l'uso di attrezzi, macchine, apparecchi e dispositivi di ogni genere connessi alla propria attività porre in atto tutti gli accorgimenti che la tecnica offre;
- b) i lavori rumorosi devono essere eseguiti in locali di cui siano chiuse porte e finestre;

### **LAVORI DI GIARDINAGGIO**

Sono vietati i lavori di giardinaggio per mezzo dell'uso del tagliaerba, del decespugliatore, di motoseghe e di macchinari simili, privi di silenziatori efficaci.

È vietato altresì l'uso di macchine agricole rumorose quando il loro utilizzo possa interferire con le legittime fruizioni dell'ambiente stesso.

Le macchine agricole e da giardino (tagliaerba, soffiatrici, nebulizzatori, macchine per il taglio della legna, ecc.) sono ammesse solo se munite di silenziatori efficaci.

La loro utilizzazione è consentita esclusivamente:

- nelle giornate di sabato e festivi, all'interno delle fasce orarie comprese tra le ore 09:00 e le ore 12:00 e tra le ore 14:00 e le ore 20:00 ;
- nei restanti giorni feriali, all'interno delle fasce orarie comprese tra le ore 08:30 e le ore 12:00 e tra le ore 14:00 e le ore 20:00 ;

### **Sono escluse dall'applicazione della presente ordinanza:**

- I cantieri mobili allestiti con carattere d'urgenza, necessari al ripristino di servizi di pubblica utilità, di protezione civile e lavori pubblici;
- Le attività sportive, i pubblici intrattenimenti, la manifestazioni pubbliche e private di qualsiasi genere, purché autorizzate dall'Autorità competente.
- Le attività agricole svolte a titolo principale, fuori dal centro abitato.
- Le attività alle quali è stata concessa deroga.

### **RENDE NOTO**

L'inottemperanza agli obblighi e divieti disciplinati alla presente ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 25,00 € a un massimo di 500,00 € con ammesso pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della 24 novembre 1981, n. 689, pari ad € 50,00, fatto salvo quanto previsto dalle norme amministrative di rango superiore e dagli artt. 650 e 659 del C.P.

## **DEMANDA**

Agli operatori del Servizio di Polizia Locale ed agli organi istituzionali preposti l'incarico di vigilare sull'applicazione delle disposizioni contenute nel presente atto.

## **INFORMA**

Il Sindaco, in caso di comprovate necessità e tenuto conto degli interessi di terzi, potrà accordare su richiesta scritta e debitamente motivata, opportune deroghe al presente provvedimento.

A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i. si avverte che avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 06/12/1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia. In alternativa, per soli motivi di legittimità, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Ai sensi Legge 7/98/1990, n. 241 s.m.i. si comunica che il procedimento è di competenza del Servizio di Polizia Locale. Copia originale del documento è conservata presso gli Uffici del Comune di Azzate, dove può essere visionata o dove può essere avanzata richiesta di rilascio di copie.

La presente ordinanza revoca e sostituisce tutte le precedenti emanate in materia.

## **DISPONE**

Che alla presente ordinanza sia data adeguata pubblicità nelle forme e nei termini di legge e mediante consegna in copia alle seguenti Autorità e soggetti:

Al Comando Polizia Locale di Azzate;  
Al Comando Stazione Carabinieri di Azzate;  
All'Albo Pretorio Comunale;  
Agli Organi di Informazione.

IL SINDACO

Giovanni Dell'Acqua